



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti n° 14 del 10/01/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO:** Trattenimento in servizio, per il raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione della dipendente Di Grande Rosa ,nata il 03/03/1953 “Istruttore Aiuto Bibliotecario” Cat.C1 fino al 01/05/2022.

### **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

La sottoscritta Tiralongo Carmela Istruttore Amministrativo, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

Il decreto legge n.201/2011 convertito in legge 214/2011 indica i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, e stabilisce che per l'anno 2020 occorrono 67 anni e 20 anni di contributi;

**VISTA** l'istanza del 19/12/2019 prot. n.145170 con la quale la dipendente Di Grande Rosa nata il 03/03/1953 chiede di essere mantenuta in servizio dopo il compimento dei 67 anni al fine di consentire la maturazione del diritto a pensione previsto dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che la suindicata dipendente compirà anni 67 il 03/03/2020 e che a tale data maturerà un servizio complessivo di anni 17, mesi 10 e giorni 29 che non fa sorgere il diritto a pensione;

**VISTO** il Decreto legge n.201, convertito in Legge n.214 del 2011 art.24 co.7 che prevede il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora

raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione;

**RICHIAMATA** la circolare n.2/2015 della Funzione Pubblica, la quale all'art.2 comma 3 precisa che nel caso in cui il dipendente non raggiunga il minimo contributivo, l'amministrazione è tenuta a far proseguire il rapporto di lavoro al fine del raggiungimento di tale requisito e che tale proseguimento non costituisce un trattenimento vietato dalla legge;

**RICHIAMATA** altresì la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.2/2012 e la sentenza della Corte Costituzionale n.282/1991, nella quale si afferma il principio secondo cui: "non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale che al compimento del 65°anno, quale che sia la data di assunzione, non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto";

**CONSIDERATO**, pertanto, che il trattenimento in servizio della dipendente deve essere disposto al fine di consentire il raggiungimento del requisito minimo per diritto a pensione (20 anni) ovvero fino almeno all' 01/05/2022, prima del compimento del limite di età di 70 anni;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di provvedere in merito;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del capo Settore Ragioneria;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 di approvazione del D.U.P. 2020/2022 e del Bolancio di Previsione 2020/2022;

**VISTA** la deliberazione G.M. n° 344 del 21/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021 nella more dell'approvazione del P.E.G. 2020/2022;

**DATO ATTO** che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**CONSIDERATO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

**RITENUTO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DETERMINA**

- 1) Accogliere l'istanza della dipendente Di Grande Rosa nata il 03/03/1953, disponendone il trattenimento in servizio fino all' 01/05/2022 .
- 2) Riservarsi di collocare a riposo la dipendente suddetta con successivo provvedimento;
- 3) Dare atto che la somma necessaria alla corresponsione della retribuzione per la dipendente  
in oggetto è stata prevista nell'allegato al bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 .

Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Rosario Spata

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 10/01/2020

Dirigente  
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*